

T.U. D.lgs. 16/04/1994 N. 297Art.

203

1. 1) I convitti nazionali hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.
2. 2) I predetti istituti hanno personalità giuridica pubblica e sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, cui sono inviati, per l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione che sono indicati dal regolamento da emanarsi ai sensi dell'art.205.
3. 3) L'amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto:

1. a) dal rettore, presidente;
2. b) da due delegati, l'uno dal consiglio provinciale e l'altro dal consiglio comunale del luogo

dove ha sede il convitto, scelti dai consigli medesimi anche fuori del loro seno;

3. c) da due persone nominate dal Ministro della Pubblica Istruzione, una delle qualifra il

personale direttivo e docente delle scuole medie frequentate dai convittori;

4. d) da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dal direttore dell'ufficio corrispondente alle soppresse intendenze di finanza secondo la tabellaallegata al decreto del

Presidente della Repubblica 27 Marzo 1992, n. 287.

4. 4) Il consiglio di amministrazione del convitto è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione; esso dura in carica tre anni e può essere confermato. Il consigliere che senza giustificato motivo, non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dal suo ufficio.Le funzioni di presidente e di consigliere sono gratuite.

[omissis]